

Sent.n. \_\_\_\_\_

Cron. \_\_\_\_\_

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

Sezione Lavoro

**VERBALE EX ART. 429 CPC.**

UDIENZA del 25 giugno 2010, davanti al Giudice dr. Roberta Santoni Rugiu,  
nella causa iscritta al n. 4029 / 2009 R.G.

promossa da

**prof. PELUSO ANNA MARIA**

( avv. Alberto Giovannelli )

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA**

( dr. Francesco Burgello )

Compagno l'avv. Alberto Giovannelli con la ricorrente di persona ed ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa Valentina Giannini. La difesa della ricorrente discute la causa concludendo come in atti.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Nel Nome Del Popolo Italiano**

Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 cpc, udite le conclusioni nonché i motivi a sostegno, pronuncia sentenza, dando lettura pubblica della motivazione contestuale

**Svolgimento**

Con ricorso depositato in data 18.11.2009, la prof. PELUSO ANNA MARIA conveniva il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, premettendo di essere insegnante di religione cattolica a tempo determinato e di essersi collocata fra gli idonei nel concorso indetto con DDG 2.2.04 ai sensi della L. 186/03. Affermava il proprio diritto ad essere immessa in servizio per effetto dello scorrimento della relativa graduatoria dal momento che gli artt. 2 comma 2 e 3 comma 7 L cit. imponevano all'amministrazione di conservare la copertura del 70% dei posti vacanti, per il tempo di validità della graduatoria attingendo i nominativi di coloro che avevano superato il concorso per essere sottoposti alla diocesi ai fini del gradimento necessario alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

IL MINISTERO e l'UFFICIO SCOLASTICO si costituivano con memoria resistendo alla domanda.

Eccepiva l'amministrazione in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario dal momento che la domanda coinvolgeva l'esercizio del potere di scorrere la graduatoria concorsuale nei confronti del quale gli idonei al medesimo concorso non potevano vantare alcun diritto.

Nel merito, negava la fondatezza della domanda per essere il medesimo scorrimento della graduatoria un potere discrezione dell'amministrazione la quale, in alternativa, poteva decidere come nel caso in esame di coprire i posti scoperti con contratto a tempo determinato.

La causa era istruita con i documenti prodotti dalle parti ed era oggi decisa con motivazione contestuale.

### **Motivi**

L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario è infondata.

E' vero che, in generale, la decisione dell'amministrazione di procedere all'assunzione a tempo indeterminato scorrendo la graduatoria, piuttosto che stipulando contratti a tempo determinato ovvero indicando un nuovo concorso, resta un potere discrezionale rispetto al quale colui che risulta inserito come idoneo e vorrebbe essere assunto a tempo indeterminato non può vantare un diritto soggettivo tutelabile avanti al giudice ordinario. In tal caso quindi la controversia è devoluta al giudice amministrativo, analogamente a quando si discute di validità delle graduatorie approvate nonché della posizione in esse occupate dai singoli.

In concreto tuttavia la situazione soggettiva dedotta è diversa, collocandosi invece nell'ambito del diritto all'assunzione ai sensi dell'a. 63 comma 1 D. Lg.vo 165/01, poiché la ricorrente vanta un diritto allo scorrimento della graduatoria, e quindi il tema è estraneo alle fasi di genesi e svolgimento delle procedure concorsuali (Cass. sez. un. n. 8736/08, n. 16527/08, n. 19510/08, n. 3055/09, n. 24185/09).

Nel merito la domanda è fondata.

E' pacifico che la ricorrente abbia partecipato al concorso per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola indetto con decreto dirigenziale del 2.2.04, e che, senza risultare fra i vincitori, si sia comunque collocata fra gli idonei.

Non è controverso nemmeno che, dopo l'approvazione della relativa graduatoria, l'amministrazione non abbia coperto il 70% dei posti vacanti con i vincitori del concorso, dal momento che, in luogo di scorrere la graduatoria attingendo agli idonei o indire un nuovo concorso, ha piuttosto fatto fronte alle carenze di personale stipulando contratti a tempo determinato.

Ciò premesso, la disciplina speciale per l'insegnamento della religione cattolica di cui alla L. 186/03 (a. 2 comma 3 e a. 3 comma 7) invocata dalla ricorrente rappresenta una, opinabile ma indubbia, eccezione al sistema generale delineato nelle difese del convenuto e qui sintetizzato.

Ne discende che, in questo caso, l'amministrazione non ha la facoltà di decidere se coprire o meno una cattedra di religione cattolica vacante bensì ha l'obbligo di reintegrare il 70% dei posti di pertinenza di ciascuna Diocesi, per di più procedendo allo scorrimento della graduatoria per effetto del quale, al fine di coprire i posti che si siano resi vacanti, il dirigente dell'ufficio regionale deve inviare all'ordinario della diocesi i nominativi di coloro che sono collocati in posizione utile attingendo dall'elenco degli idonei.

E allora è di necessità il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere segnalata alla Diocesi per l'assunzione a tempo indeterminato, essendo altresì pacifico che nell'ordine di scorrimento della graduatoria essa è collocata in posizione immediatamente successiva ai precedenti nominativi già attinti allo scopo.

Quanto al contenuto della pronuncia richiesta, non può essere accolta la richiesta di tesi relativa alla dichiarazione del diritto alla stipula del contratto, mentre deve esserlo quella di ipotesi tesa alla sottoposizione del nominativo della ricorrente alla Diocesi ai fini dell'espressione del gradimento essendo quest'ultimo, di nuovo in modo opinabile ma indubbio, stabilito per legge quale condizione necessaria per la stipula del medesimo contratto.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

dichiara l'obbligo dell'amministrazione convenuta di sottoporre alla Diocesi di Firenze il nominativo della ricorrente onde ricoprire, con contratto a tempo indeterminato, un posto per l'insegnamento della religione cattolica resosi vacante in epoca successiva alla formazione della graduatoria conclusiva del concorso bandito con DDG del 2.2.04;

condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in €. 700,00 di diritti ed €.900,00 di onorari, oltre oneri di legge.

Firenze, 25 giugno 2010.

Il Giudice del Lavoro  
dr. Roberta Santoni Rugiu

